Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 6 agosto 1970 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 6 luglio 1970 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Mariano Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 6 agosto 1970 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 25 luglio 1970, ha nominato l'on. Colombo Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 6 agosto 1970, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. prof. Francesco De Martino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Antonio Giolitti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Mario Tanassi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. avv. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Salvatore Lauricella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. Italo Viglianesi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Salvatore Mannironi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Flaminio Piccoli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Luigi Mariotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. Gianmatteo Matteotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 7 agosto 1970, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 7 agosto 1970, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: gli onorevoli dott. Aurelio Curti, Deputato al Parlamento, avvocato Giuseppe Di Vagno, Deputato al Parlamento, Francesco Fossa, Senatore della Repubblica e dott. Giovanni Zonca, Senatore della Repubblica;

gli Affari esteri: gli onorevoli dott. prof. Alberto Bemporad, Deputato al Parlamento, dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento e rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento;

l'Interno: gli onorevoli avv. Nello Mariani, Deputato al Parlamento, Franco Nicolazzi, Deputato al Parlamento, avv. Ernesto Pucci, Deputato al Parlamento e dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la giustizia: gli onorevoli Michele Pellicani, Deputato al Parlamento e avv. Erminio Pennacchini, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la programmazione economica: l'onorevole avv. Barbaro Lo Giudice, Senatore della Repubblica;

le Finanze: gli onorevoli dott. Gioachino Attaguile, Senatore della Repubblica, prof. Luigi Borghi, Deputato al Parlamento e avv. Giuseppe Macchiavelli, Deputato al Parlamento;

il Tesoro: gli onorevoli dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento, dott. prof. Venerio Cattani, Deputato al Parlamento, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica, avv. Dante Schietroma, Senatore della Repubblica e dott. Giuseppe Sinesio, Deputato al Parlamento;

la Difesa: gli onorevoli avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento e dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento;

la Pubblica istruzione: gli onorevoli dott. prof. Oddo Biasini, Deputato al Parlamento, avv. Elena Gatti Caporaso, Senatore della Repubblica, ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento e dott. Elio Rosati, Deputato al Parlamento;

i Lavori pubblici: gli onorevoli dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento, avv. Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento e ing. Attilio Zannier, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le foreste: gli onorevoli dott. Attilio Iozzelli, Deputato al Parlamento, dott. Primo Silvestri, Deputato al Parlamento, Giuseppe Tortora, Senatore della Repubblica e avv. Giovanni Venturi, Senatore della Repubblica;

i Trasporti e l'aviazione civile: gli onorevoli Onorio Cengarle, Senatore della Repubblica e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

le Poste e le telecomunicazioni: gli onorevoli dottor Luigi Angrisani, Deputato al Parlamento, dott. Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento e dott. Aldo Venturini, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il commercio e l'artigianato: gli onorevoli dott. Giuseppe Amadei, Deputato al Parlamento, dott. prof. Loris Biagioni, Deputato al Parlamento, dottor Lucio Mariano Brandi, Deputato al Parlamento e dott. Oscar Mammì, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la previdenza sociale: gli onorevoli ragioniere Fernando De Marzi, Senatore della Repubblica, prof. Leandro Rampa, Deputato al Parlamento e Mario Toros, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'estero: gli onorevoli Corrado Belci, Deputato al Parlamento e dott. Renzo Forma, Senatore della Repubblica;

la Marina mercantile: gli onorevoli avv. Paolo Cavezzali, Senatore della Repubblica e dott. Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni statali: l'on. dott. Francesco Principe, Deputato al Parlamento;

la Sanità: gli onorevoli dott. prof. Maria Pia Dal Canton, Senatore della Repubblica, dott. prof. Girolamo La Penna, Senatore della Repubblica e dott. Maria Vittoria Mezza, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo spettacolo: gli onorevoli Franco Evangelisti, Deputato al Parlamento e Gianni Usvardi, Deputato al Parlamento.

(8035)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1970, n. **579.**
Trasporto su strada di merci pericolose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati allo Accordo di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma precedente.

Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo e al secondo comma sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per l'interno.

Art. 3.

Le merci pericolose il cui trasporto internazionale su strada è ammesso, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo europeo richiamato dal primo articolo della presente legge, esclusivamente se sono rispettate speciali condizioni stabilite in particolari accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, solo a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, valida per singole spedizioni o gruppi di spedizioni della stessa materia.

Per le materie di cui al comma precedente che presentino pericolo di esplosione o d'incendio l'autorizzazione è accordata dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

Per le materie che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 23 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, ma che siano ad essi assimilabili.

Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui all'articolo 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente nonchè i criteri e le modalità da seguire.

Art. 5.

Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero dallo stesso emanate di concerto con quello per l'interno, a norma dell'articolo 2 della presente legge, ovvero non rispetti le condizioni di trasporto stabilite ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Art. 6.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai decreti indicati nei precedenti articoli 2, 3, 4 e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 137 e 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e, per quanto applicabili, le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

Art. 7.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili e delle materie radioattive, regolato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato ed integrato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — VIGLIANESI — REALE — RESTIVO — LAURICELLA — GAVA — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967, registro n. 10 Finanze, foglio n. 52;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, nella commissione prevista all'art. 12 del citato regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, dell'ing. Giovanni Casaccia, membro appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, collocato a riposo;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1970, l'ing. Ubaldo Musso, ispettore generale degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione citata alle premesse, in sostituzione dell'ing. Giovanni Casaccia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 209

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, con il quale il territorio della provincia di Cagliari è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1970, con il quale il territorio della provincia di Nuoro è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, con il quale il territorio della provincia di Sassari è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio della Sardegna è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della Sardegna è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7919)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1965, con il quale il territorio della provincia di Bolzano è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1969, con il quale il territorio della provincia di Trento è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Trentino-Alto Adige è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 113.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 agosto 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1970
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 328

(8040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola fra assegnatari di Filetta, con sede in Sorano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 luglio 1970, il sig. Alberto Romani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola fra assegnatari di Filetta, con sede in Sorano (Grosseto), in sostituzione del rag. Luigi Lazzeri, che ha rinunciato all'incarico.

(7646)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Biagio », con sede in Loria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1970 il dott. Ruggero Biliotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Biagio », con sede in Loria (Treviso), in sostituzione del dott. Maurizio Marri, dimissionario.

(7647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7715)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Aidomaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7716)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7717)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.748.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7718)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7719)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7835)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7836)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.153.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7837)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Nughedu S. Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7838)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.006.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7839)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 12 agosto 1968 al 22 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 850/68, 1068/68, 1098/68, 1218/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . . .	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . . .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % . .	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso .	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % . . .	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % . . .	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna .	106,50
	- i paesi della zona A (4) . .	130,00
	- gli altri paesi terzi .	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % .	162,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Lichtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7152)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento del « XXVIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento - MITAM », in Milano.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota dell'1 luglio 1970, n. 49126; ha comunicato che i promotori del « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento - MITAM » organizzeranno in Milano la 28ª edizione della predetta manifestazione dal 7 al 10 novembre 1970.

(7653)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Modifiche apportate ai regolamenti organici sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale impiegatizio e del personale operaio in servizio presso il provveditorato al porto di Venezia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 1970, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 210, sono state apportate modifiche ai regolamenti organici sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale impiegatizio e del personale operaio in servizio presso il provveditorato al porto di Venezia.

(7556)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 7412 in data 7 marzo 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 29 novembre 1968, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(7557)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955 e 2 settembre 1967;

Considerato che il prof. Domenico Amodeo, confermato sindaco effettivo del predetto istituto con provvedimento del 9 maggio 1969, ha manifestato il desiderio di essere sollevato dall'incarico, per sopravvenute circostanze che non gli consentono il regolare adempimento dell'incarico stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Dispone:

Il prof. Euclide Antonini è nominato, con decorrenza 1° agosto 1970, sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie, in sostituzione del professor Domenico Amodeo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7452)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 5 luglio 1966 con il quale il cav. Giuseppe Lisciotti venne confermato presidente ed il sig. Luigi Minerva venne nominato vice presidente del Monte di Credito su Pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Lisciotti ed il sig. Luigi Minerva sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Credito su Pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7453)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7739)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1969 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	7.659.467.692
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	219.057.841.493
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	383.528.616.007
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	76.449.569.071
5. Titoli — di pertinenza della gestione propria	»	676.582.459.938
5. Titoli — di pertinenza del Fondo di riserva	»	60.423.773.100
6. Partecipazioni	»	27.165.860.000
7. Valore capitale di annualità scontate	»	535.555.589
8. Prestiti — con fondi propri	»	6.152.052.281.930
8. Prestiti — con fondi dei cc/cc postali	»	488.182.882.551
9. Debitori — per rate di ammortamento	»	55.503.259.562
9. Debitori — per contributi dello Stato	»	24.630.904.697
9. Debitori — vari	»	33.236.382.207
10. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	1.477.604.425
11. Ratei e risconti attivi	»	27.022.385.105
12. Ordini di riscossione da introitare	»	179.105.252.438
13. Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	»	1
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	8.412.614.095.807
15. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	»	34.916.840.000
16. Titoli in deposito — presso l'Amministrazione centrale	»	41.843.172.549
16. Titoli in deposito — presso gli uffici provinciali	»	107.965.241.273
17. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	15.380.134.200
18. Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	61.629.037.623
Totale	L.	8.674.348.521.452

PASSIVO

1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	L.	1.122.309.134.327
1. Mutui da somministrare — con i fondi dei cc/cc postali	»	10.875.000.000
2. Depositi in numerario	»	111.164.081.747
3. Conti correnti — con il Ministero delle poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	1.158.510.725.280
3. Conti correnti — con Enti vari	»	258.560.653.543
4. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	5.143.652.174.005
4. Contabilità speciali — conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	419.977.230
5. Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD. PP.	»	175.000.000.000
6. Creditori — per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	909.623.624
6. Creditori — vari	»	83.048.142.638
7. Mandati inestinti	»	206.143.663.726
	L.	8.270.593.176.120
8. Utili dell'esercizio da ripartire	»	67.081.279.053
9. Fondi di riserva	»	74.939.640.634
	L.	8.412.614.095.807
10. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
11. Depositanti titoli	»	149.808.413.822
12. Enti correntisti per titoli in gestione	»	15.380.134.200
13. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	61.629.037.623
Totale	L.	8.674.348.521.452

Situazione al 31 dicembre 1969 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	25.176.990.722
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	5.143.652.174.005
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	136.244.220
4 Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	22.337.660.267
5. Ratei attivi	»	634.423.170
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE	L.	5.191.943.195.711

PASSIVO

1. Depositanti - per depositi a risparmio - nominativi	L.	1.132.368.541.555
1. Depositanti - per depositi a risparmio - al portatore	»	89.128.805.605
1. Depositanti - per depositi giudiziari	»	33.701.706.183
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	3.762.911.578.245
3. Creditori - per spese d'amministrazione	»	427.128.236
3. Creditori - per imposta di R. M. e addizionale	»	9.192.208.248
3. Creditori - vari	»	57.500.716.030
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	5.106.507.441.397
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	62.196.295.725
6. Fondi di riserva	»	23.239.458.589
TOTALE	L.	5.191.943.195.711

Situazione al 31 dicembre 1969 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
TOTALE	L.	8.187.147

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	»	5.557.704
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori - per interessi	»	1.973.633
3. Creditori - vari	»	10.786
4. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	433.312
TOTALE	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1969 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 %	L.	195.197.131
2. Cassa depositi e prestiti - c/c fruttifero	»	7.000.000
2. Cassa depositi e prestiti - c/c infruttifero	»	4.701.258
3. Titoli di proprietà	»	102.169.373
4. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.694.785
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
TOTALE	L.	311.762.548

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione - conto capitale ordinarie 4,50 %	L.	195.198.000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75 %	»	1.377.000
— cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma »	»	1.341.000
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	6.439.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:		
— cartelle 3,75 %	»	—
— cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma »	»	—
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	4.537.300
4. Creditori { per spese d'amministrazione	»	9.592.703
4. Creditori { vari	»	398.659
5. Fondo di riserva	»	92.878.886
Totale	L.	311.762.548

Situazione al 31 dicembre 1969 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	8.666.367.884
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	178.902.097
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	16.047.833
Totale	L.	8.861.317.814

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	8.861.317.814
Totale	L.	8.861.317.814

Situazione al 31 dicembre 1969 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni	L.	128.032.482
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	2.399.360
3. Titoli di proprietà	»	943.075
4. Debitori per interessi sui titoli	»	63.212
5. Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	187.641.778
6. Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	»	1.056.775.000
7. Disavanzo patrimoniale	»	60.253.182.716
Fondi speciali:		
8. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	262.229.609
9. Titoli di proprietà	»	1.548.523.920
10. Debitori per interessi sui titoli	»	13.727.385
11. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	5.609.566
Totale	L.	63.459.128.103

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Debito verso il Tesoro per pensioni	L.	61.629.037.623
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni	»	13.878.965
3. Patrimonio netto	»	1.816.211.515
Totale	L.	63.459.128.103

Il direttore della Ragioneria centrale
PATACCHINI

Il direttore generale
VIAGGIO

(6917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 68;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile vi sono ventisette vacanze;

che sette di tali posti sono stati messi a concorso con decreto ministeriale n. 23240 del 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 185;

che dei restanti venti posti l'amministrazione intende, per ora, metterne a concorso solamente dieci;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalle vigenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Milano e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione *di cui al primo comma del presente articolo*. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1970
Registro n. 13, *foglio n.* 357

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) *compilazione di relazioni;*

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al restrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116).

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colomie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550;

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o

contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467;

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, converito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1, 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539: il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851: il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(7392)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.36048 in data 23 maggio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza del 9 giugno 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 54 *Ferrovie, foglio n.* 340

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli a dieci posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione agli ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato, appresso indicati:

Bologna:	1 posto	Torino:	2 posti
Cagliari:	1 posto	Trieste:	1 posto
Firenze:	1 posto	Venezia:	1 posto
Milano:	3 posti		

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire — senza alcun tramite — alla direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi -) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio all'atto del ricevimento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che - ai sensi del successivo punto 11 - intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve superare il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti.

Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui alla lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali relative al concorso stesso; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore medico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche più 4D - 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data di comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - (concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita medica d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove d'esame*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato C, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) una prova orale di psicologia applicata;
b) una prova orale di radiologia;
c) una prova pratica di laboratorio;
d) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 1 per la prova di psicologia applicata;
punti 1 per la prova di radiologia;
punti 1 per la prova di laboratorio;
punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A. — Un punto per la media dei voti riportati agli esami universitari così ripartiti:

Media di 30/30		punti 1 —
» da 29/30 a 29,9/30		» 0,85
» da 28/30 a 28,9/30		» 0,70
» da 27/30 a 27,9/30		» 0,55
» da 26/30 a 26,9/30	.	» 0,20

B. — Quattro punti per il complesso dei titoli professionali, culturali e pubblicazioni con i seguenti criteri:

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,30;

Per tutte le altre cattedre, punti 0,15;

2) per il servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,28;

Per tutte le altre cattedre, punti 0,14;

3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,26;

Per tutte le altre cattedre, punti 0,13;

4) per il servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,10;

Per tutte le altre cattedre, punti 0,05;

5) per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale, punti 1,50;

6) per ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere, punti 1,25;

7) per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere, punti 0,80;

8) per ciascun diploma in altra specializzazione o perfezionamento, punti 0,40;

9) per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a sei mesi con esami finali superati, punti 0,10;

10) per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi statali per esami e per titoli indetti per laureati in medicina e chirurgia, punti 0,40;

11) per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche), che la commissione ritenga meritevole di valutazione, con un massimo complessivo di punti 0,60, punti 0,30;

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, per ogni periodo non inferiore ad un anno solare, punti 0,60.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè, complessivamente, non si superino i previsti punti quattro, ad eccezione del punteggio di cui al punto 10, che viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12, che assume pertanto carattere assorbente.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita; nonchè per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, etc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei suddetti documenti, ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione allo esercizio della professione, da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e i diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati agli ispettorati sanitari come da ripartizione di cui all'introduzione del presente bando.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ed essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere, con esito positivo, il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

ALLEGATO *A*

Su carta da bollo

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . nato il (2) . . a . . . (provincia . . residente a . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 9 giugno 1970 per il concorso a dieci posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso la Università di . . . . . . in data . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva etc.);

aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (3);

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 9 del bando).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

Indirizzo e numero di codice postale . . . . . .
(5) . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma, coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti:

1ª prova: tema di patologia speciale medica;
2ª prova: tema di patologia speciale chirurgica;
3ª prova: tema su argomenti di medicina del lavoro.

Esame orale su argomenti di:

1) medicina del lavoro:

Fatica fisica e psichica - Termoregolazione, effetti clinici delle alte e basse temperature - Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori scuotimenti - Carbonchio, anchilostomiasi - Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi - Intossicazioni professionali da cloro, fosforo, mercurio, piombo, tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa e solforica, tetracloruro di carbonio, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo - Patologia da inalazione di vapori metallici - Malattie cutanee professionali - Intossicazione da insetticidi - Malattia dei cassoni - Malattie da radiazioni;

2) medicina legale e delle assicurazioni:

Principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali - Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) igiene generale:
Acque, abitazioni - Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive.
4) igiene dei locali di lavoro:
Aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento Servizi igienici ed assistenziali.

PROVE FACOLTATIVE

1) psicologia applicata:
Nozioni fondamentali di psicologia del lavoro;
Metodi in psicologia applicata;
Nozioni di psicometria;
Fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità.
2) radiologia:
Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica;
Lettura di radiogrammi.
3) prova di laboratorio:
Esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse clinico;
Esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque;
Esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.
4) lingue estere (francese, inglese, tedesco):
Traduzione per iscritto senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

(7142)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Constatato che il prof. Vittorio Consiglio rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;
Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il prof. Morelli Ezio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Morelli Ezio, primario dell'ospedale civile di Legnano (Milano), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 29 luglio 1970, in sostituzione del prof. Consiglio Vittorio rinunciatario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7474)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per assistente di virologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Constatato che il dott. Salassa Michele rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;
Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il dott. Mazzoleni Giampietro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Mazzoleni Giampietro, primario dell'ospedale civile S. Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto (Treviso) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di assistente di virologia, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 28 luglio 1970, in sostituzione del dott. Salassa Michele rinunciatario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7476)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1969, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;
Visti i propri decreti in data 2 luglio 1969, 9 dicembre 1969 e 5 gennaio 1970, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto e ne sono stati sostituiti dei membri;
Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese e inglese) prevista dal programma di esami;
Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di due docenti per le lingue medesime;
Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 20 giugno 1970, n. 4505;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:
Omodei Zecca prof.ssa Matilde, per la lingua francese;
Giglio prof. Vittorio, per la lingua inglese.
Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il presidente: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 373

(7826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2261 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 4724 del 26 giugno 1968;

Considerato che il dott. D'Aloe Raffaele, vincitore della condotta medica di Ioppolo (Caroniti) ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 2217 del 16 marzo 1970;

Considerato che i concorrenti collocati in graduatoria dopo il dott. D'Aloe Raffaele, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Brosio Pasquale che segue in graduatoria regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Ioppolo (Caroniti) indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2261 il dott. Brosio Pasquale è dichiarato vincitore della condotta medica di Ioppolo (Caroniti) in sostituzione del dott. D'Aloe Raffaele rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Ioppolo.

Catanzaro, addì 9 luglio 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7434)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 780 in data 25 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il proprio successivo decreto n. 3976 del 30 ottobre 1969, con il quale è stata stralciata dal suddetto bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Portula a seguito della costituzione del consorzio per il servizio di assistenza ostetrica fra i comuni di Coggiola e Portula;

Visto il proprio decreto n. 327 in data 20 gennaio 1970 concernente la costituzione della commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Corradino Armida . . . . punti 67,735
2. Pezza Dimma . . . . » 60,741
3. Landriscina Ottavia . . . . » 54,465

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 15 luglio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Corradino Armida: consorzio ostetrico Gattinara, Lozzolo;

2) Pezza Dimma: condotta ostetrica di Alice Castello;

3) Landriscina Ottavia: consorzio ostetrico Mollia, Alagna, Riva Valdobbia, Campertogno e Rassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 15 luglio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7433)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.